



Andrea Giubilei*

L'aspirazione alla genitorialità delle coppie omosessuali femminili. Nota alla sentenza n. 230 del 2020 della Corte costituzionale**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Alla Corte costituzionale la questione sulla possibilità per due donne, unite civilmente, di essere indicate entrambe quali genitrici nell'atto di nascita del figlio nato tramite PMA – 3. Un singolare combinato disposto quale oggetto della decisione della Corte – 4. La soluzione prospettata dal Giudice delle leggi: una "classica" inammissibilità per discrezionalità legislativa – 5. Considerazioni conclusive: una cauta apertura al possibile riconoscimento della omogenitorialità in via legislativa.

1. Premessa

La sentenza 20 ottobre 2020, n. 230, della Corte costituzionale, nonostante un epilogo in fin dei conti non risolutivo¹, si rivela essere una decisione particolarmente emblematica. Essa, infatti, offre un'importante lettura di delicati temi che oggi sono all'attenzione della Corte con frequenza sempre maggiore: in primo piano, vi è la dubbia legittimità costituzionale della disciplina che impedisce a due donne, unite civilmente, di essere indicate entrambe quali genitrici nell'atto di nascita del figlio nato da una delle due; ma, sullo sfondo, vi sono anche l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) per le coppie omosessuali, la possibilità di trascrivere in Italia atti di nascita formati all'estero in cui sia annotata una duplice genitorialità femminile e, più in generale, il riconoscimento del diritto alla genitorialità (omosessuale e non).

Questa decisione si colloca in un punto ormai alquanto avanzato del cammino intrapreso dalla Corte sui temi della omosessualità e del diritto alla genitorialità² e può senz'altro

* Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «Roma Tre».

** Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

¹ Su tali considerazioni si tornerà più diffusamente *infra*, par. 4.

² Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alla recente sentenza n. 221 del 2019 sull'accesso delle coppie omosessuali alle tecniche di PMA, alla sentenza n. 286 del 2016 sulla possibilità di conferire al nato il cognome di entrambi i genitori, alla sentenza n. 170 del 2014 su rettificazione del sesso e divorzio imposto, alla sentenza n. 162 del

ascriversi tra quelle che, pur non riconoscendo l'illegittimità della disciplina censurata, hanno segnato una prima apertura – in questo caso certamente molto cauta – verso il riconoscimento di un diritto non ancora tutelato in sede legislativa. Da questo punto di vista, essa può rappresentare un ottimo punto di partenza per il legislatore nel momento in cui intenderà prestare attenzione alle istanze che cercano di trovare, nel diritto, quel riconoscimento che faticosamente stanno ottenendo all'interno della società civile³.

D'altronde, la storia della giurisprudenza costituzionale insegna quanto possa essere frequente l'esistenza di “*diritti senza legge*”⁴, vale a dire situazioni giuridiche soggettive che si affermano *a prescindere* da una previsione normativa ed eventualmente anche *contro* le sue determinazioni⁵. E un “diritto senza legge”, attualmente, è anche quello che ha dato origine alla sentenza che qui si commenta.

2. Alla Corte costituzionale la questione sull'impossibilità per due donne, unite civilmente, di essere indicate entrambe quali genitrici nell'atto di nascita del figlio nato tramite PMA.

La vicenda da cui ha origine la sentenza n. 230 del 2020 è quella di due donne che, dopo essersi unite civilmente⁶, avevano deciso di intraprendere assieme, l'una con il consenso

2014 sul divieto di fecondazione eterologa, alla sentenza n. 138 del 2010 sul matrimonio tra coppie omosessuali. Trattasi di decisioni senza dubbio molto diverse tra loro, ma che, prese singolarmente, anche solo guardando a brevi passaggi delle loro motivazioni, hanno segnato degli importanti passi in avanti in merito alla possibilità di riconoscere un diritto alla *omogenitorialità*, rispetto ad esse, la sentenza n. 230 del 2020 risulta essere un punto di incontro, la sintesi di quanto la Corte ha affermato con le sue precedenti decisioni sul tema.

³ Cfr. M.P. IADICICCO, *Dinamiche costituzionali. Spunti di riflessione sull'esperienza italiana*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2019, 1 ss., spec. 4 ss.

⁴ Per questa definizione, cfr. A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in *Consulta online*, n. 1/2015, 10. Più in generale, sulla possibilità e le modalità di riconoscimento dei nuovi diritti, si veda, per tutti, F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995, *passim*.

⁵ Sul punto, cfr. R. BIN, *Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, 636, che, nel concludere la propria analisi sulla tenuta e la funzionalità del modello costituzionale di tutela dei diritti, mette in luce «l'eccessiva lentezza» con cui il legislatore riesce a far fronte alle rivendicazioni sociali dei diritti (sia vecchia, sia nuovi). Una circostanza che sta spostando sui giudici l'onere di dare risposta a tali rivendicazioni. Il ruolo fondamentale che può giocare la Corte costituzionale in quest'opera di *integrazione* – vista la sua peculiare posizione istituzionale – è di tutta evidenza. Infatti, sul fronte delle garanzie, sono tutti i giudici, ma in particolar modo quelli costituzionali, «i protagonisti dell'azione quotidianamente svolta a presidio dei diritti»: così A. RUGGERI, *Attività di garanzia e attività di indirizzo politico, a salvaguardia dei diritti fondamentali*, in *Consulta online*, n. 2/2015, 400. Sul punto, si veda, più recentemente, A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2019, 251 ss., che mette in luce alcuni profili critici delle nuove modalità con cui la Corte si pone a garanzia dei diritti fondamentali.

⁶ Com'è noto, è solo con l'approvazione dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. “Legge Cirinnà”) che, nel nostro ordinamento, è stata disciplinata la possibilità per le coppie omosessuali di unirsi civilmente e trovare, così, una regolazione giuridica del proprio legame affettivo. Per un approfondimento, si vedano, *ex multis*, A. AMBROSINI, *Unioni civili e Costituzione*, in *Nuova giur. civ.*, n. 12/2016, 1676 ss.; F. AZZARRI, *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, in *Enc. dir., Annali*, 2017, X, Milano, Giuffrè, 997 ss.; L. BALESTRA, *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge – Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni*, in *Giur. it.*, n. 7/2016, 1779 ss.; M. BELLETTI, *Unioni civili (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl.*, 2017, 689 ss.; G. BRUNELLI, *Matrimonio same-sex e unioni civili: alla ricerca di una tutela costituzionale e sovranazionale*, in *Forum Quad. cost.*, 2015, 1 ss.; G. CASABURI, *Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella l. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Foro it.*, n. 1/2016, 2246 ss.; M. D'AMICO, *L'approvazione del ddl Cirinnà fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico*, in *federalismi.it*, n. 5/2016, 1 ss.; G. DOSI, *La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze: commento alla L. 76 del 2016*,

dell'altra, un percorso di procreazione medicalmente assistita con donatore esterno. Ciò è dovuto avvenire all'estero, dal momento che, nel nostro ordinamento, l'accesso a tali tecniche procreative è espressamente riservato alle «coppie di maggiorenni di sesso diverso» (art. 5 della legge n. 40 del 2004)⁷. Tuttavia, il riflesso di tale preclusione è riuscito comunque a manifestarsi, perché, nel momento in cui il bambino è poi nato in Italia, le due madri hanno visto rigettarsi la possibilità di essere indicate entrambe quali genitrici nell'atto di nascita del figlio. La loro richiesta, infatti, non è stata accolta dall'ufficiale dello stato civile, che ha riportato le generalità della sola madre partorienti.

Alla base di tale rifiuto si trova la disciplina dell'«Atto di nascita» prevista dall'art. 29 del d.P.R. n. 396 del 2000, che, al secondo comma, elenca gli elementi che devono essere inseriti nell'atto, tra cui, ovviamente, vi sono anche le generalità dei genitori⁸. Al riguardo, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità⁹, l'ufficiale di stato civile non ha molti margini di discrezionalità; anzi, al contrario, la formazione dell'atto di nascita rappresenta un'attività strettamente vincolata, rispetto alla quale egli può (*rectius*: deve) tener conto solamente di quanto stabilito dalla legge o, al più, dalle circolari ministeriali in materia¹⁰.

È per tale ragione che, nel caso di specie, l'ufficiale dello stato civile ha ritenuto di non poter indicare entrambe le madri nell'atto di nascita del minore, date le preclusioni che a tal riguardo si rinvencono nella legge, *in primis* nella già citata legge n. 40 del 2004, che preclude alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di PMA e, conseguentemente, di riconoscere il figlio nato grazie a tali tecniche (come, invece, per le coppie eterosessuali prevede l'art. 8 della legge n. 40 del 2004)¹¹. Né una simile possibilità potrebbe trovare

Milano, Giuffrè, 2016; R. FADDA, *Le unioni civili e il matrimonio: vincoli a confronto*, in *Nuova giur. civ.*, n. 10/2016, 1386 ss.; U. SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, n. 3/2019, 563 ss.; L. PEDULLÀ, *Il percorso giurisprudenziale sul riconoscimento delle c.d. unioni civili*, in *Rivista AIC*, n. 2/2016, 1 ss.

⁷ Cfr. S. AGOSTA, *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Roma, Aracne, 2020, 83 ss.

⁸ Più in particolare, il secondo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 396 del 2000 stabilisce che «nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35». L'atto di nascita rappresenta, quindi, «l'accertamento amministrativo della nascita della persona e del suo stato di figlio»; così M. BIANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2018, 811 ss. L'Autore osserva come tale atto non abbia «efficacia costitutiva della titolarità sostanziale della posizione di figlio poiché questa posizione deriva dalla procreazione». Con l'atto di nascita, invece, il figlio acquista la *titolarità formale* della sua posizione.

⁹ Si veda, da ultimo, Corte di cassazione, Sez. prima civile, sent. 15 maggio 2019, n. 13000, punto n. 6 dei *Motivi della decisione*.

¹⁰ Sul punto, si veda R. CALVIGIONI, *L'ufficiale dello stato civile non può registrare la nascita da genitori same-sex: dai giudici di merito fino alla Cassazione*, in *Fam. dir.*, n. 6/2020, 537 ss., che evidenzia come «la finalità di tale rigida impostazione nella formazione degli atti è quella di garantire uniformità nella redazione, evitando comportamenti difformi tra gli ufficiali dello stato civile dei diversi comuni in presenza della stessa fattispecie e, soprattutto, che qualche ufficiale di stato civile possa “inventare” formule e modalità di redazione non conformi al nostro ordinamento».

¹¹ La citata disposizione prevede, infatti, che «i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime». A tal riguardo, la dottrina è generalmente concorde nel ritenere che l'attuale disciplina italiana sulla PMA, da leggere anche attraverso le norme sulla filiazione del Codice civile, precluda alle coppie *same-sex* di indicare le generalità di entrambi i genitori nell'atto di nascita di figli concepiti all'estero; al riguardo, si veda, fra tutti, I. BARONE, *Le vie della doppia maternità*, in *Dir. fam. pers.*, n. 3/2020, 925 ss. Tuttavia, parte della dottrina evidenzia la diversità che caratterizza l'accesso alla fecondazione e la costituzione dello *status filiationis*; sul punto, cfr. A.G. GRASSO, *Nascita in Italia e PMA da coppia di donne: la Cassazione nega la costituzione del rapporto filiale*, in *Corr. giur.*, nn. 8-9/2020, 1041

fondamento nella legge sulle unioni civili, dal momento che, com'è noto, il tema del riconoscimento della omogenitorialità ha rappresentato uno dei nodi più controversi della nuova disciplina e, in conclusione di un acceso dibattito parlamentare, si è scelto di non prevedere alcuna regolamentazione della filiazione per le coppie omosessuali¹², per di più escludendo espressamente l'applicazione delle disposizioni della legge sull'adozione di minori (legge n. 184 del 1983)¹³.

Dinnanzi al rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile, le due donne hanno avviato un giudizio per rettificazione dell'atto di nascita, ricorrendo al Tribunale ordinario di Venezia, il quale, tuttavia, ha dubitato della legittimità costituzionale della disciplina di cui avrebbe dovuto fare applicazione, rivolgendosi così alla Corte costituzionale¹⁴. Il giudice *a quo* ha inquadrato la fattispecie a cavallo tra l'art. 8 della legge n. 40 del 2004, che regola la filiazione da procreazione medicalmente assistita, e l'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, che disciplina il contenuto dell'atto di nascita; le due disposizioni – ritiene il Tribunale – sono “saldate” dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, che estende alle unioni civili le disposizioni che l'ordinamento prevede sul matrimonio e quelle che si riferiscono al “coniuge”, ai “coniugi” o a termini ad essi equivalenti. Vengono escluse da tale estensione le norme del Codice civile non espressamente richiamate e – come anticipato – quelle previste dalla legge sulle adozioni¹⁵.

ss., M. MANETTI, *La deconstituzionalizzazione del paradigma eterosessuale nella genitorialità da PMA*, in *Giur. cost.*, n. 5/2019, 2613 ss. e U. SALANITRO, *A strange loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 1/2020, 206 ss. Quest'ultimo, in particolare, osserva come la lettera dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004 disponga i requisiti per la fecondazione dell'embrione e non, quindi, per l'impianto o per la successiva costituzione dello *status*. Per cui, se si condividesse la citata distinzione tra fecondazione e stato filiale, «la coppia omosessuale non avrebbe ragione di costituire lo *status* all'estero, potendo lo stesso essere costituito in Italia, anche da coppia di genitori entrambi italiani».

¹² Cfr. A. BELLELLI, *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge – La filiazione nella coppia omosessuale*, in *Giur. it.*, n. 7/2016, 1819 ss. Si vedano, altresì, G. CASABURI, *L'Unbirthday secondo il legislatore italiano: la «non» disciplina delle adozioni omogenitoriali nella l. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Foro it.*, n. 1/2016, 2360 ss. e L. GIACOMELLI, *Tutela dei minori e pragmatismo dei giudici: verso il riconoscimento della «nuove» forme di filiazione e genitorialità*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2018, 551 ss., spec. 556 s., che osserva come il tema della filiazione rappresenti il grande assente della riforma sulle unioni civili, pur essendo originariamente disciplinato dall'art. 5 della legge (poi venuto meno a causa del voto di fiducia); esso estendeva alle parti dell'unione civile omosessuale la possibilità di chiedere l'adozione del figlio biologico o adottivo dell'altra parte (c.d. *stepchild adoption*), tramite una modifica dell'art. 44, lett. b), della citata legge n. 184 del 1983 sull'adozione, «così garantendo al bambino la stabilità e la certezza giuridica del rapporto con il genitore sociale». Più in generale, l'Autore osserva come siano proprio i figli delle persone omosessuali a pagare il prezzo più alto dell'attuale lacuna: «la rigidità delle categorie “tradizionali” e la carenza di tutela specifiche per le famiglie omogenitoriali crea scenari ingiusti, conseguenza del mancato riconoscimento legale di uno dei due genitori – quello non biologico –, contravvenendo all'idea che sia la responsabilità e non il mero legame genetico a fondare in senso più pregnante il rapporto genitoriale».

¹³ Sul punto, cfr. A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2019, 1290 ss., spec. 1294.

¹⁴ Tribunale ordinario di Venezia, Sez. seconda civ., ordinanza 3 aprile 2019, n. 108 (pubblicata in G.U. n. 28 del 2019 – 1ª serie speciale).

¹⁵ Deve precisarsi che, tuttavia, l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 si chiude stabilendo che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti». Si tratta, come osservato da L. GIACOMELLI, *Tutela dei minori e pragmatismo dei giudici: verso il riconoscimento della «nuove» forme di filiazione e genitorialità*, cit., 557, di una sorta di “clausola di salvezza”, «volta a consentire, o meglio a non impedire, il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale manifestatosi di recente, alla stregua del quale è stata riconosciuta l'adozione in casi particolare, di cui all'art. 44, lett. d) della legge sulle adozioni, a favore del co-genitore dello stesso sesso quando ciò corrisponda all'interesse del minore».

Tuttavia, poiché il citato art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 prevede tale estensione «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso», ne rimarrebbero esclusi – ad avviso del rimettente – il diritto alla genitorialità e il diritto alla procreazione. In altri termini, quella del citato comma 20 non può che intendersi come «una “clausola di equivalenza” inestensibile oltre i diritti e i doveri che trovano titolo nell'unione civile»¹⁶ e, tra di essi, non può essere attualmente riconosciuto uno spazio all'omogenitorialità, neanche in via interpretativa. Da qui, nasce il dubbio sulla possibilità di riconoscere un diritto a diventare genitore, a prescindere dal proprio orientamento sessuale, «sullo sfondo del superamento culturale, prima ancora che giuridico, della tradizionale “giustificazione” della sessualità con la procreazione e della sua sublimazione nella funzione genitoriale»¹⁷.

Sono tali circostanze che portano il giudice rimettente a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, in «combinato disposto» con la disciplina dell'atto di nascita di cui all'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000.

In primo luogo, viene prospettata una violazione dell'art. 2 Cost., per la preclusione alla realizzazione del diritto fondamentale alla genitorialità dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. A tal riguardo, in un passaggio dell'ordinanza, viene rilevato come la graduale apertura del nostro ordinamento alla regolamentazione di una pluralità di modelli familiari non trova corrispondenza sul piano della filiazione; infatti, il percorso che ha condotto al pieno riconoscimento delle famiglie omosessuali – proprio sul fondamento dell'art. 2 Cost. – assume una direzione incoerente nel momento in cui si tratti di tutelare le scelte in tema di genitorialità da parte di tali formazioni sociali.

Si lamenta, inoltre, il contrasto tra la disciplina censurata e l'art. 3 Cost., dal momento che essa genererebbe una disparità di trattamento in base all'orientamento sessuale e in base al reddito, considerata la possibilità, per chi dispone di mezzi economici adeguati, di concepire e far nascere il figlio all'estero, richiedendo poi la trascrizione in Italia dell'atto di nascita straniero¹⁸. Il principio di eguaglianza si ritiene leso, altresì, nei confronti del nato da PMA, che, venuto al mondo da una madre unita giuridicamente e affettivamente a

¹⁶ Tribunale di Venezia, Sez. seconda civ., ordinanza 3 aprile 2019, n. 108, par. n. 2, nota n. 4. Sul comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76 del 2016 e la sua natura di clausola di equivalenza (o equiparazione), cfr. A. AMBROSINI, *Unioni civili e Costituzione*, cit., 176 ss., che evidenzia come, nonostante la sua importanza sistematica e la sua funzione antidiscriminatoria, essa ponga «alcuni problemi interpretativi». Essa, infatti, sembrerebbe voler *limitare* la portata dell'equiparazione, dal momento che quest'ultima è disposta – come visto sopra – «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso». Al riguardo, l'Autore evidenzia (richiamando, a tal fine, le osservazioni di G. CASABURI, *Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella l. 20 maggio 2016, n. 76*, cit., 2254) quanto sia difficile immaginare cosa possa esservi di giuridicamente rilevante al di fuori della tutela dei diritti e dell'adempimento dei doveri derivanti dall'unione. A ben vedere, però, tale clausola ha comunque potuto rappresentare, nel caso di specie, il fondamento per adire il Giudice delle leggi e porgli la questione sulla legittimità costituzionale della mancata previsione di una disciplina sulla filiazione e la genitorialità nella legge sulle unioni civili.

¹⁷ Così si legge sempre nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia del 3 aprile 2019, n. 108, al par. n. 2.

¹⁸ Cfr. L. GIACOMELLI, *op. ult. cit.*, 563 ss.

un'altra donna, si ritroverebbe discriminato dalla legge e privo di adeguate tutele, sul piano morale e materiale, proprio in considerazione della relazione omosessuale tra i genitori.

Anche l'art. 30 Cost. rientra tra i parametri invocati dal giudice rimettente, poiché l'impossibilità di indicare due madri unite civilmente nell'atto di nascita rappresenterebbe un'illegittima violazione del principio a tutela della filiazione, da tale articolo consacrato.

Infine, viene prospettata una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., dal momento che rappresenterebbe un principio internazionale definitivamente acquisito, quello per cui il matrimonio non costituisce più il *discrimen* nei rapporti tra genitori e figli; vengono richiamati, a tal riguardo, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo.

3. Un singolare combinato disposto quale oggetto della decisione della Corte.

Prima di passare alle considerazioni e alle conclusioni della Corte, è necessario soffermarsi sull'oggetto della questione sollevata, foriero di alcune riflessioni.

Come anticipato, nell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* chiarisce che la questione verte sul «combinato disposto dell'art. 1, comma 20, legge n. 76/2016, ove limita “ai soli fini dell'esercizio dei diritti e dell'adempimento dei doveri nascenti dall'unione civile” l'applicabilità alle parti dell'unione civile omosessuale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, ai “coniugi” o termini equivalenti, “*con*” l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che disciplina il contenuto dell'atto di nascita¹⁹. Per di più, passando poi alla lettura del dispositivo, il riferimento al “combinato disposto” viene meno e la questione di legittimità costituzionale risulta verte sull'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 “*e*” sull'art. 29 del d.P.R. n. 396 del 2000.

Quest'ultima disposizione, tuttavia, è di natura regolamentare, essendo contenuta nel «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 197». Com'è noto, invece, l'art. 134 Cost. circoscrive il giudizio di legittimità costituzionale solamente a «leggi e atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni». Questo vuol dire che una fonte secondaria – priva, per sua natura, della forza di legge – non potrebbe rappresentare oggetto del controllo di costituzionalità da parte del Giudice delle leggi²⁰.

¹⁹ Tribunale di Venezia, Sez. seconda civ., ordinanza 3 aprile 2019, n. 108, par. n. 3.

²⁰ Quella dell'impossibilità per la Corte costituzionale di sindacare gli atti *lato sensu* secondari è una tematica ampiamente affrontata e dibattuta dalla dottrina costituzionalistica. Essa, tuttavia, non può essere adeguatamente approfondita in questa sede, ove ci si limiterà ad affrontarla solo nei termini per cui essa rileva per la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Venezia. Tra i numerosi contributi sul tema, si vedano, almeno, F. BIONDI, *Oggetto e parametro*, in R. BALDUZZI – P. COSTANZO (a cura di), *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Torino, Giappichelli, 2007, 54 ss., spec. 66 ss.; L. CARLASSARE, *Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità*, Padova, Cedam, 1966, 327 s.; M. CARTABIA – E. LAMARQUE – P. TANZARELLA, *Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del convegno annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa” – Università degli Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011*, Torino, Giappichelli, 2011; C. ESPOSITO, *Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione*, in *Giur. cost.*, 1962, 603

Come osserva autorevole dottrina, tale circostanza trova fondamento nel principio di legalità: gli atti del potere esecutivo – così come quelli del potere giudiziario – possono certamente rivelarsi in contrasto con la Costituzione, «ma la loro incostituzionalità è mediata dalla legge su cui essi si fondano»²¹. Quindi, quando vengono in rilievo fonti secondarie, l'illegittimità costituzionale può manifestarsi in due diverse forme: o la fonte secondaria è conforme alla legge, ma è quest'ultima ad essere incostituzionale e potrà quindi essere eliminata dalla Corte, oppure, viceversa, la fonte secondaria contrasta con le previsioni di una legge conforme alla Costituzione²². In questo secondo caso, però, il problema non è propriamente di *incostituzionalità*, ma di semplice *illegittimità*; per farvi fronte il nostro ordinamento prevede, quali rimedi, l'annullamento dell'atto illegittimo da parte del giudice amministrativo o la sua disapplicazione da parte del giudice ordinario²³. Dinanzi a un atto secondario illegittimo, quindi, non è previsto il coinvolgimento della Corte costituzionale²⁴, ma della sola autorità giudiziaria.

Rispetto alla chiarezza con cui l'art. 134 Cost. riserva il giudizio di legittimità costituzionale alla sola legge e agli atti ad essa equiparati²⁵, lo stesso Giudice delle leggi ha da sempre generalmente escluso di poter sindacare i regolamenti e gli atti amministrativi dell'esecutivo, come emerge in maniera molto limpida dalla motivazione della sentenza n. 23 del 1989, ove la Corte afferma che «finché l'evoluzione storica del sistema costituzionale, pur nel crescente pluralismo delle forme di produzione normativa, conserverà l'attuale configurazione monistica di forma di governo con potere legislativo riservato al Parlamento e non riconosciuto in via originaria e concorrente anche all'esecutivo o ad altri organi, il controllo, domandato a questa Corte, dell'art. 134 della Costituzione deve intendersi

ss.; T. GIOVANNETTI, *Delegificazione, regolamenti e atti amministrativi*, in R. ROMBOLI (a cura di), *L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 457 ss.; A. IANNUZZI, *Regolamenti delle regioni. Questioni teoriche e aspetti problematici*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 36 ss.; M. MASSA, *Regolamenti amministrativi e processo. I due volti dei regolamenti e i loro riflessi nei giudizi costituzionali e amministrativi*, Napoli, Jovene, 2011, *passim*, spec. 123 ss.; A. MELANI, *Riflessioni sul controllo "indiretto" di costituzionalità dei regolamenti*, in *Forum Quad. cost.*, 2011, 1 ss.; C. MORTATI, *Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità*, Milano, Giuffrè, 1964, 30 ss.; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente». Genesi, uso, implicazioni*, Milano, Giuffrè, 1964.

²¹ Così G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012, 168 s.

²² *Ibidem*.

²³ Sul punto, si veda M. MASSA, *Regolamenti amministrativi e processo. I due volti dei regolamenti e i loro riflessi nei giudizi costituzionali e amministrativi*, cit., 123 ss., spec. 129 s., che, nel ripercorre la genesi dell'art. 134 Cost. e le diverse posizioni espresse in seno all'Assemblea costituente sul riservare il giudizio di costituzionalità alle leggi e agli atti aventi forza di legge, evidenzia come l'intenzione dei Costituenti fosse proprio quella di «confermare la giurisdizione del giudice amministrativo su tutti i regolamenti e atti amministrativi, limitando le attribuzioni della Corte costituzionale, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, alla legge statale e regionale, ai decreti legge e ai decreti legislativi».

²⁴ Deve precisarsi, tuttavia, che un atto secondario potrebbe giungere comunque all'attenzione della Corte tramite un conflitto di attribuzioni. Sul punto, cfr. T. GIOVANNETTI, *Delegificazione, regolamenti e atti amministrativi*, cit., 466, che osserva come ciò dovrebbe «logicamente significare che i soli vizi di tale atto eventualmente denunciabili davanti al giudice costituzionale sarebbero quelli che concretano una lesione di competenze costituzionalmente attribuite al soggetto ricorrente».

²⁵ Per alcune autorevoli osservazioni circa la delimitazione e la corretta individuazione dell'oggetto del controllo di costituzionalità e di cosa debba effettivamente intendersi per «leggi e atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni», si vedano, *ex multis*, F. MODUGNO, *L'invalidità della legge. Teoria dell'atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1970, 3ss.; C. MORTATI, *Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità*, cit., 11 ss.; A.M. SANDULLI, *Legge, forza di legge, valore di legge*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1957, II, 269 ss.

limitato alle sole fonti primarie»²⁶. D'altronde, si tratta anche delle conclusioni a cui giunge in maniera pressoché unanime la dottrina costituzionalistica²⁷ (fatte salve alcune isolate, benché autorevoli, eccezioni)²⁸.

Alla luce di tali considerazioni, che vogliono sinteticamente offrire il quadro in cui si inserisce l'oggetto dalla sentenza n. 230 del 2020, ciò che risulta singolare rispetto a tale decisione è che né il giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione, né – soprattutto – la stessa Corte costituzionale nella sentenza sembrano prendere in considerazione la problematicità di confrontarsi con una questione che verte evidentemente *anche* su una disposizione di natura regolamentare. Vero è – come si vedrà nel paragrafo seguente – che il Giudice delle leggi ha concluso dichiarando la questione inammissibile; ma lo ha fatto per ragioni che prescindono da qualsiasi perplessità circa l'oggetto della questione sollevata, sebbene tale aspetto sembrerebbe possedere una valenza preliminare ai fini della decisione.

Viene spontaneo chiedersi, allora, come avrebbe fatto la Corte – o, perché no: come potrebbe fare in futuro – a motivare un proprio eventuale accoglimento sulla questione sollevata²⁹. A leggere il *petitum* del giudice rimettente, infatti, ci si accorge che l'illegittimità

²⁶ Così Corte cost., sentenza 11 gennaio 1989, n. 23, punto n. 3 del *Considerato in diritto*. Ovviamente, già dalle sue prime storiche sentenze, il Giudice delle leggi si è trovato dinnanzi al problema dell'identificazione e della sindacabilità degli atti aventi forza di legge. È quanto avvenuto, ad esempio, con la sentenza 20 giugno 1956, n. 8, con cui la Corte distingue gli atti amministrativi dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge, evidenziando come l'indagine sulla legittimità dei primi spetti necessariamente al giudice ordinario o amministrativo, mentre essa non può prenderli in considerazione. Ma è anche il caso della sentenza 23 gennaio 1957, n. 27, ove – per l'appunto – è stata affermata l'improponibilità di una questione di legittimità posta rispetto ad un regolamento (si trattava, in particolare, del d.P.R. n. 1121 del 1950). Quanto alla tecnica decisoria utilizzata, si veda T. GIOVANNETTI, *op. ult. cit.*, 472, che evidenzia come in tali casi il giudizio della Corte si chiuda «con decisioni ora processuali, ora di merito, dichiarando – sembra di poter dire quasi indifferentemente – talvolta l'improponibilità della questione o la sua inammissibilità, talaltra la manifesta infondatezza».

²⁷ Si rinvia, a tal fine, ai contributi richiamati *supra*, nota n. 20.

²⁸ Ci si riferisce alla nota posizione di C. MORTATI, *op. ult. cit.*, 30 ss., spec. 93 ss., secondo cui sembrerebbe difficile contestare che, in diversi casi, «il regolamento operi non diversamente da una fonte primaria, in quanto effettua restrizioni o, più genericamente, modifiche di sfere di autonomia, ponendosi quale fonte diretta ed esclusiva di nuovi diritti, doveri, interessi legittimi. [...] Vi è dunque materia sufficiente per giustificare l'assimilazione di larga parte dell'attività regolamentare a quella ritenuta primaria dalla costituzione, e come tale trattata». Alla luce di tali considerazioni, l'Autore conclude evidenziando che, in determinati casi, quando la Costituzione effettua un rinvio alla “legge”, esso può «considerarsi riferito alla legge in senso *sostanziale*, cioè a predisposizioni normative provenienti anche da fonti diverse da quelle della legge formale, perché idonee [...] a soddisfare le esigenze volute perseguire dalla certezza del diritto obiettivo, nonché della sua adeguazione agli impulsi provenienti dalla base popolare» (corsivo aggiunto). Come anticipato, si tratta, però, di considerazioni rimaste essenzialmente isolate, giacché la dottrina prevalente e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale hanno mostrato di prendere in considerazione esclusivamente il dato *formale* per l'individuazione dell'oggetto di legittimità costituzionale. Sul punto, cfr. F. BIONDI, *Oggetto e parametro*, cit., 66 ss., M. MASSA, *op. ult. cit.*, 154 ss. e T. GIOVANNETTI, *op. ult. cit.*, 471 ss. Quest'ultimo, in particolare, evidenzia come il riconoscimento o meno della forza di legge dell'atto oggetto del controllo di costituzionalità si basi quasi esclusivamente sul dato formale, ancorandosi ad elementi quali «il *nomen iuris* dell'atto, il procedimento seguito per la sua emanazione, gli organi che lo hanno adottato, la forma che esso riveste».

²⁹ Sembrerebbe forse potersi invocare, a tal riguardo, quello che la dottrina ha definito come “*diritto vivente regolamentare*”, su cui si veda, anzitutto, in quanto suo primo teorizzatore, C. ESPOSITO, *Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione*, cit., 603 ss. Secondo tale impostazione, così come possono trovare spazio nel giudizio di costituzionalità le interpretazioni e le “significazioni” della legge derivanti dal *diritto vivente*, non si vede perché da tale giudizio debbano escludersi quelle poste in essere dalle fonti regolamentari. Ciò potrebbe consentire, entro certi limiti, l'ingresso dei regolamenti nel sindacato della Corte, come nel caso di un combinato disposto ove la norma legislativa assuma un certo significato grazie all'apporto del regolamento. Sul “diritto vivente regolamentare” si vedano, altresì, L. CARLASSARE, *Il diritto vivente di origine regolamentare all'esame della Corte*, in AA.VV., *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale. Atti del Seminario di Roma, Palazzo della Consulta, 13-14 novembre 1989*, Milano, Giuffrè, 1990, 83 ss.; ID., *Regolamento (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1988, 605 ss.; A. MELANI, *Riflessioni sul controllo “indiretto” di*

costituzionale del citato «combinato disposto» viene prevista laddove esso limita «la possibilità di indicare il solo genitore “legittimo, nonché quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento [...] o che hanno dato il consenso ad essere nominati” e non anche le donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all’estero) a procreazione medicalmente assistita». Quindi, nonostante l’appoggio fornito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, un eventuale accoglimento avrebbe evidentemente inciso sull’ampiezza della norma secondaria contenuta nel regolamento emanato con il citato d.P.R. n. 396 del 2000, il che parrebbe escluso – almeno a seguire l’orientamento tradizionale e consolidato – dall’art. 134 Cost.

4. La soluzione prospettata dal Giudice delle leggi: una “classica” inammissibilità per discrezionalità legislativa.

Nell’affrontare il merito della questione sottoposta al suo esame, la Corte costituzionale chiarisce, sin dal principio, che la premessa esegetica da cui muove il giudice *a quo* è corretta: nell’ordinamento italiano, qualora una coppia decida consensualmente di intraprendere un percorso di PMA e di avviare, così, un progetto di genitorialità condiviso, gli individui che la formano devono essere necessariamente di sesso diverso.

D’altronde, è quanto la stessa Corte costituzionale ha recentemente chiarito nell’ambito della sentenza n. 221 del 2019 (più volte richiamata dalla sentenza n. 230 del 2020), con la quale sono state respinte diverse censure di incostituzionalità della legge n. 40 del 2004, proprio nella parte in cui essa impedisce a una coppia dello stesso sesso (anche in quel caso si trattava di due donne)³⁰ di accedere alla PMA. In quella sede, la Corte aveva affermato che «l’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è [...] fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale»³¹. Le ragioni

costituzionalità dei regolamenti, cit., 10 ss.; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente». Genesi, uso, implicazioni*, cit., 456 ss.

³⁰ Le ragioni che vedono le coppie omosessuali formate da due donne protagoniste indiscusse delle decisioni aventi ad oggetto le condizioni soggettive di accesso alla PMA, rispetto a quelle formate da due uomini, sono facilmente spiegabili per l’evidente impossibilità, per questi ultimi, di accedere a tecniche procreative che abbiano alla base la fecondazione. Come osserva la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 221 del 2019, «per le coppie omosessuali maschili [...] la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso una pratica distinta: vale a dire la maternità surrogata (o gestazione per altri)»; così Corte cost., sentenza 18 giugno 2019, n. 221, punto n. 8 del *Considerato in diritto*. Com’è noto, tuttavia, tale pratica è vietata nel nostro ordinamento, sia per le coppie di donne che per quelle di uomini; divieto a cui è correlata una sanzione penale (secondo quanto prevede l’art.12, comma 6, della legge n. 40 del 2004) e che la giurisprudenza di legittimità ha considerato espressione di un principio di ordine pubblico (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193, con commento di F. ANGELINI, *L’ordine pubblico come strumento di compatibilità costituzionale o di legalità internazionale? Le S.U. della Corte di cassazione fanno punto sull’ordine pubblico internazionale e sul divieto di surrogazione di maternità. Riflessioni intorno alla sentenza n. 12193 del 2019 e non solo*, in *Osservatorio AIC*, n. 2/2020, 185 ss.). Per alcune riflessioni sulla maternità omosessuale, in contrapposizione alle pretese di paternità per le coppie omosessuali maschili, si veda S. NICCOLAI, *Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2015, 1 ss.

³¹ Corte cost., sentenza 18 giugno 2019, n. 221, punto n. 12 del *Considerato in diritto*. Su tale decisione, con cui la Corte ha ritenuto non irragionevole il divieto di accesso alla PMA per le coppie dello stesso sesso, la dottrina è apparsa divisa; come, d’altronde, accade di consueto quando alla base delle decisioni vi sono delicate implicazioni di ordine etico o morale. Da più parti è stato registrato una sorta di arresto – se non di arretramento – rispetto alle conquiste ottenute

del rigetto e, quindi, della ritenuta assenza di irragionevolezza nella disciplina censurata risiedono nel fatto che l'ammissione alla PMA delle coppie omosessuali comporterebbe – a detta del Giudice delle leggi – una sconfessione, sul piano costituzionale, delle idee sottese al sistema delineato dal legislatore del 2004. Esse consisterebbero, da un lato, nel presupporre un modello di famiglia comprensivo di una figura materna e di una figura paterna, dall'altro, nel predisporre un sistema che persegue finalità essenzialmente (*rectius*: esclusivamente) terapeutiche, volto al superamento dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana³². Da questo punto di vista, «l'infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive»³³: la prima viene considerata una sorta di infertilità “sociale” o “relazionale”, che, se superata, produrrebbe una forma di genitorialità non ammessa dall'ordinamento³⁴.

Tali argomentazioni pongono la sentenza n. 221 del 2019 su un piano molto distante rispetto alla decisione – che in fin dei conti ne rappresenta l'antecedente – con cui la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, la sentenza n. 162 del 2014. In quell'occasione, pur riferendosi alle coppie eterosessuali, il Giudice delle leggi affermava che «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere *incoercibile*, qualora non vulneri altri valori costituzionali» (corsivo aggiunto)³⁵.

grazie alla giurisprudenza costituzionale in tema di PMA, con il graduale smantellamento degli irragionevoli divieti posti dalla legge n. 40 del 2004. In particolare, alcuni profili critici della pronuncia vengono rilevati da M. MANETTI, *La decostituzionalizzazione del paradigma eterosessuale nella genitorialità da PMA*, cit., 2613 ss., M. PICCHI, *La tutela del rapporto di filiazione in caso di maternità surrogata: arresti giurisprudenziali e prospettive*, in *federalismi.it*, n. 29/2020, 114 ss., spec.137 ss. e U. SALANITRO, *A strange loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale*, cit., 206 ss., spec. 215 ss. Tra i commenti più critici, vi è quello di G. CASABURI, «*Qui sto. Non posso fare altrimenti: la Consulta tiene fermo il divieto di accesso alla p.m.a. delle coppie omosessuali (femminili)*, in *Foro it.*, n. 1/2019, 3798 ss., secondo cui dall'esposizione della motivazione emergono, con disarmante evidenza, «i limiti, in primo luogo culturali, della pronuncia, espressione di un non condivisibile ridimensionamento del proprio ruolo (anche per il passato) e di esasperato conservatorismo». Diversa la posizione di R. FADDA, *Il conflitto assiologico nella legge n. 40/2004 tra morale kantiana e diritto alla procreazione*, in *Resp. civ. e prev.*, n. 2/2020, 439 ss., che sembrerebbe apprezzare l'«atteggiamento resiliente» espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 221 del 2019, grazie al quale è stato possibile evitare un ribaltamento di valori in direzione eccessivamente individualistica.

³² Cfr. I. BARONE, *Fecondazione eterologa e coppie di donne: per la Consulta il divieto è legittimo*, in *Nuova giur. civ.*, n. 3/2020, 548 ss.

³³ Così Corte cost., sentenza 18 giugno 2019, n. 221, punto n. 12 del *Considerato in diritto*. Sul punto, si veda A. ASTONE, *Omosessualità e filiazione tra tentativi di sovranismo e oscillanti aperture*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 5/2020, 1169 ss.

³⁴ Sul punto, si veda A. COSSIRI, *Coppie omosessuali e divieto di assistenza medica al concepimento*, in *Giur. cost.*, n. 5/2019, 2633 ss., che osserva come la pronuncia della Corte si collochi nello stesso solco culturale della legge, alla luce del quale «lo Stato sembra recepire e preferire una tra le molte e controverse prospettive filosofiche presenti nella società: quella secondo la quale l'eterosessualità sarebbe la regola naturale, fisiologicamente produttiva di conservazione della specie [...]; e secondo la quale, per contro, l'omosessualità costituirebbe l'eccezione, un paradosso presente in natura che rimane inspiegato, in quanto improduttivo di utilità generale».

³⁵ Corte cost., sentenza 9 aprile 2014, n. 162, punto n. 6 del *Considerato in diritto*. In quell'occasione, il divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa – soprattutto alla luce della sua assolutezza – veniva considerato quale risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, tale da violare il canone di razionalità dell'ordinamento. Sul punto, cfr. A. MORRONE, *Ubi scientia ibi iura. A prima lettura sull'eterologa*, in *Forum Quad. cost.*, 2014, 2 s. L'Autore evidenzia come il vizio che inficia il divieto di eterologa stia tutto nella teoria della ragionevolezza: «irragionevole è il bilanciamento dei diritti operato dal legislatore, per la sproporzione eccessiva tra la protezione della persona nata dalla fecondazione eterologa da un lato, e la tutela del diritto alla genitorialità e del diritto a formare una famiglia con prole,

Ebbene, nella sentenza n. 230 del 2020, la Corte costituzionale ha scelto di ribadire le più restrittive posizioni della sentenza n. 221 del 2019, ove si affermava che una famiglia eterosessuale (una famiglia «*ad instar naturae*» come la definisce la Corte) rappresenta il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato. Tuttavia, pur riprendendone le argomentazioni, questa volta il Giudice delle leggi giunge ad un epilogo differente dalla non fondatezza, al punto da poter considerare la decisione *de qua* una “cauta” (forse troppo?) apertura verso il futuro riconoscimento dell’omogenitorialità.

La Corte ritiene, anzitutto, che non viola i parametri invocati l’impossibilità di indicare due madri unite civilmente nell’atto di nascita – formato in Italia – quali genitori del nato da PMA³⁶. Questo perché «l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi di cui al citato art. 2 Cost.»³⁷. Tali argomentazioni vengono sviluppate, poi, anche con riferimento all’art. 30 Cost., rispetto al quale è interessante notare come la Corte riprenda testualmente alcune argomentazioni della sentenza n. 162 del 2014, omettendo, però, i passaggi immediatamente successivi, in cui si riteneva che quella di avere o meno un figlio non può che essere una determinazione *incoercibile*. Difatti, la sentenza n. 230 del 2020 si limita ad affermare che «l’art. 30 Cost. “non pone una nozione di famiglia inscindibilmente legata alla presenza di figli” e “la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori [...] non implica che [...] possa esplicarsi senza limiti” (sentenza n. 162 del 2014)»³⁸. Tale passaggio, nella sentenza richiamata, prosegue così: «tuttavia, questi limiti, anche se ispirati da considerazioni convincenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto [...] a meno che lo stesso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale».

Ciò consente di poter fare una prima riflessione. In generale, quando sono in gioco le tecniche di PMA, gli interessi coinvolti nel bilanciamento ad opera del legislatore (prima) ed eventualmente della Corte (dopo) sono polarizzati in due aree: da un lato, vi è la tutela del figlio nato tramite PMA e, dall’altro, vi è l’aspirazione alla genitorialità della coppia. Quando si è trattato di sindacare il divieto di fecondazione assistita di tipo eterologo per le

dall’altro». Tuttavia, leggendo la sentenza n. 221 del 2019, allora, sembrerebbe che irragionevolezza e sproporzione valgano solo quando sono in gioco coppie eterosessuali. Sulla relazione tra le sentenze n. 162 del 2014 e n. 221 del 2019, si veda C. TRIPODINA, *Contrordine: la determinazione di avere un figlio (se delle coppie omosessuali) non è “incoercibile”*. *La Corte costituzionale allo specchio della fecondazione eterologa*, in *Giur. cost.*, n. 5/2019, 2622 ss.

³⁶ Per ragioni espositive, ci si concentrerà soprattutto sulle argomentazioni che hanno portato la Corte a escludere il contrasto con gli artt. 2 e 30 Cost. Tuttavia, esso è stato escluso anche rispetto agli altri parametri invocati dal giudice *a quo*. Anzitutto, non si ritiene violato l’art. 3 Cost., poiché, se è pur vero che è ormai ammissibile il riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione nei confronti di due madri, «[a] circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione». Infine, viene escluso anche il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea, agli artt. 8 e 14 della CEDU e all’art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Da un lato, perché sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia la CEDU rinviano, nelle fattispecie in esame, alle legislazioni nazionali e al rispetto ai principi vigenti negli Stati membri, a cui si riconosce un ampio margine di apprezzamento nella disciplina di delicate questioni di ordine etico e morale. Dall’altro, poiché la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo riconosce il diritto alla genitorialità solo ove corrisponda al *best interest of the child*.

³⁷ Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020, n. 230, punto n. 6 del *Considerato in diritto*.

³⁸ Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020, n. 230, punto n. 6 del *Considerato in diritto*.

coppie eterosessuali, detti interessi non sono risultati affatto contrapposti e, anzi, hanno trovato il loro contemperamento nella sentenza con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità del divieto stesso. Invece, quando si è passati a dubitare della legittimità costituzionale della preclusione alla PMA per due donne unite civilmente, è riemersa la contrapposizione e il desiderio della coppia omosessuale di dar vita ad una maternità condivisa è tornato a soccombere, perché il luogo più idoneo «per accogliere e crescere il nuovo nato» è stato individuato nella famiglia eterosessuale³⁹ (come affermato nella sentenza n. 221 del 2019 e ribadito nella sentenza n. 230 del 2020).

A ben vedere, l'elemento determinante ai fini dello spostamento dell'ago della bilancia è la natura eterosessuale o omosessuale della coppia che aspira alla genitorialità, perché l'esigenza di proteggere la persona nata da PMA torna a prevalere solo qualora si tratti di una coppia dello stesso sesso, come a presupporre l'idoneità ontologica degli individui che la compongono (o meglio: della loro unione) a crescere adeguatamente dei figli; dando così luogo ad una irragionevole disparità di trattamento in ragione dell'orientamento sessuale.

È forse sulla base di tali possibili incongruità che, nonostante le sue conclusioni, la sentenza n. 230 del 2020 ha potuto fare un passo in avanti verso il riconoscimento della omogenitorialità, distaccandosi, in questo modo, dagli altri citati precedenti della Corte. Perché nella decisione in esame i giudici costituzionali dichiarano che quei parametri che non consentano di riconoscere il diritto delle due donne ad essere giuridicamente considerate come genitori del figlio nato da PMA «neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata»⁴⁰; non potendosi escludere, in principio, la capacità della coppia omosessuale di svolgere validamente le funzioni genitoriali.

Tale conclusione, tuttavia, non può condurre ad un accoglimento della questione. La Corte ribadisce che il proprio sindacato di legittimità non può rappresentare la sede opportuna per dar seguito all'obiettivo auspicato dal giudice *a quo* di consentire, con una pronuncia di natura additiva, un ampliamento della portata dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con cui si riconosca il diritto per due donne unite civilmente ad essere indicate quali genitori nell'atto di nascita del figlio.

³⁹ Corte cost., sentenza 18 giugno 2019, n. 221, punto n. 13.1 del *Considerato in diritto*. Sul punto, cfr. TRIPODINA, *op. ult. cit.*, 2631 ss., che si mostra critica rispetto alle oscillazioni interpretative della Corte costituzionale registrate con il passaggio dalla sentenza n. 162 del 2014 alla sentenza n. 221 del 2019. Infatti, è solo nel secondo caso, cioè quando il divieto di accesso alle tecniche di PMA riguarda le coppie omosessuali, che il Giudice delle leggi mostra maggior scrupolo nel non invadere l'area della discrezionalità legislativa e circa le ripercussioni delle proprie decisioni sulla società civile. Al riguardo, evidenzia come sia «difficile ritenere che si tratti di una nuova consapevolezza della Corte verso gli spazi del legislatore politico sulle questioni eticamente sensibili»; soprattutto perché – nota l'Autrice – è solo di pochi giorni dopo la sentenza n. 242 del 2019 in materia di aiuto al suicidio, ove il pendolo della Corte torna nuovamente ad oscillare «verso l'irragionevolezza della scelta politica operata dal legislatore, pur in assenza di vincoli costituzionali». È per tali ragioni che conclude auspicando un più rigoroso auto-controllo dei giudici costituzionali sulle proprie decisioni, «adottando una giurisprudenza più lineare e avvalendosi di uno strumento interpretativo e argomentativo più solido, più persuasivo, più prevedibile da parte della comunità degli interpreti, “i custodi dei custodi”».

⁴⁰ Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020, n. 230, punto n. 7 del *Considerato in diritto*.

Allo stesso tempo, però, si osserva che questo obiettivo ben potrebbe essere perseguito per via normativa, «implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente “attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà collettiva, è chiamato a tradurre [...] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale” (sentenza n. 84 del 2016)»⁴¹.

Per tali ragioni, viene dichiarata l’inammissibilità della questione, sulla base del necessario rispetto della discrezionalità legislativa. In questo caso, tale tecnica decisoria viene utilizzata nella più “classica” delle sue versioni⁴². La Corte, infatti, si limita a constatare che la disciplina censurata rientra nell’area delle scelte discrezionali del legislatore, il che le preclude di intervenire con un accoglimento manipolativo della questione (come, invece, prospettato dal rimettente). Essa, inoltre, evidenzia come la disciplina attuale non possa ritenersi «costituzionalmente imposta», ma, allo stesso tempo non mette in luce quali potrebbero essere le soluzioni normative alternative, idonee a rispondere in maniera più aderente alle istanze radicate nella coscienza sociale.

A ben vedere, contrariamente a quanto la giurisprudenza costituzionale più recente porta ad aspettarsi quando vengono adottate decisioni di inammissibilità per discrezionalità legislativa, in tale sentenza risulta del tutto assente un tentativo di *dialogo* con il legislatore, sebbene esso rappresenti ormai una costante delle decisioni in cui vengono in rilievo questioni eticamente sensibili e rispetto alle quali la società civile reclama diffusamente una risposta in termini di riconoscimento e regolazione. Da questo punto di vista, l’attività monitoria – nella sua multiforme natura, fatta di richiami al legislatore più o meno stringenti – ha il pregio di esercitare una mera *influenza* nei confronti del potere legislativo e, quindi, poteva rivelarsi estremamente funzionale nella decisione in esame. I moniti, infatti, «costituiscono il modo per avvertire il legislatore che, oggi, allo stato, la disciplina non è ritenuta incostituzionale o che è ritenuta tale solo in parte, ma che potrebbe diventarla un domani, se all’invito non si risponde o se il monito non è seguito»⁴³. Come afferma

⁴¹ Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020, n. 230, punto n. 8 del *Considerato in diritto*.

⁴² Tale considerazione vuole sottolineare la contrapposizione tra la pronuncia in esame e alcune delle ipotesi più recenti – e più discusse – di inammissibilità per discrezionalità legislativa, quale *species* del *genus* delle decisioni di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata. Difatti, la giurisprudenza costituzionale più recente mostra come tali decisioni stiano svolgendo un ruolo fondamentale ai fini di uno sviluppo evolutivo dell’ordinamento e nella tutela di diritti ancora sprovvisti di un riconoscimento legislativo: sempre più spesso, tali decisioni offrono ai giudici costituzionali la base per un successivo accoglimento della medesima questione, nel caso in cui il legislatore continui a rimanere intollerabilmente inerte rispetto ai richiami della Corte. Per un approfondimento sul tema, sia consentito un rinvio a A. GIUBILEI, *I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del Giudice delle leggi*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2019, 91 ss.

⁴³ Così F. MODUGNO, *La funzione legislativa complementare della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, 1645 ss., spec. 1653. L’Autore mette in luce la differenza tra le decisioni propriamente monitorie e quelle che posseggono solo la “forma” dei moniti, ma non possono definirsi tali nella sostanza, perché esprimono qualcosa in più, vale a dire quelle di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata. In tal caso, l’esigenza di mettere in guardia il legislatore su una possibile involuzione incostituzionale della disciplina censurata viene meno, manifestandosi, semmai, quella di un celere intervento del legislatore per superare un’incostituzionalità già esistente ed evitare così un futuro accoglimento. Si veda anche R. PINARDI, *La sent. n. 256 del 1992 e l’efficacia monitoria delle decisioni di «rigetto con accertamento di incostituzionalità»*, in *Giur. cost.*, 1992, 1990 s., secondo cui le decisioni di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata, sarebbero in realtà

autorevole dottrina, la finalità dei moniti consiste proprio nel garantire il principio di leale cooperazione tra Corte e legislatore, poiché consentono di indicare a quest'ultimo la strada da seguire per evitare l'incostituzionalità, pur nell'assoluto rispetto delle prerogative del potere legislativo. I moniti, infatti, rimangono «sul terreno della proposta, del programma, dell'indirizzo, non mai su quello propriamente operativo e realizzativo»⁴⁴.

Proprio per questo dalla lettura della sentenza n. 230 del 2020 si ha la sensazione che essa rappresenti un'occasione mancata, poiché poteva rivelarsi la sede opportuna per sollecitare il legislatore nel riconoscimento di numerose situazioni di fatto che, ad oggi, sono ancora prive di una tutela giuridica da parte dell'ordinamento.

5. Considerazioni conclusive: una cauta apertura al possibile riconoscimento della omogenitorialità in via legislativa.

La sentenza n. 230 del 2020 è una decisione con due anime, una più conservatrice, l'altra più progressista. La prima sembra impedire alla Corte costituzionale di disancorarsi dall'idea che una coppia eterosessuale sia più idonea a dar vita ad una famiglia dove crescere dei figli⁴⁵. La seconda, quella più progressista, consente al Giudice delle leggi di mettere in luce la possibilità di riconoscere forme diverse e nuove di genitorialità, che prescindano dal paradigma eterosessuale⁴⁶.

caratterizzate da una «scarsa efficacia monitoria». Secondo l'Autore, infatti, al di là del fatto che – in via generale – il legislatore non può dirsi giuridicamente obbligato a dar seguito agli “inviti” della Corte (al punto da poterli ritenere, al più, vincoli di natura sostanzialmente politica), nelle pronunce di rigetto in cui viene accertata l'incostituzionalità la Corte ammette l'estrema problematicità di un eventuale annullamento della questione, determinata dalla necessità di evitare il determinarsi di pericolose lacune legislative. In questo modo, si fornirebbe al legislatore «un'implicita garanzia circa il fatto che, nonostante l'eventuale protrarsi della sua inerzia, il passaggio dal monito all'accoglimento risulterà decisamente problematico, dovendosi ritenere assolutamente prioritaria, nella fattispecie, la necessità di preservare l'ordinamento dal determinarsi di pericolosi “vuoti” normativi». Per analoghe considerazioni, si veda anche ID., *La Corte e il legislatore: spunti e riflessioni in tema di efficacia pro futuro delle sentenze di accoglimento*, in *Giur. cost.*, 1991, 788 ss., spec. 813 ss.

⁴⁴ Così F. MODUGNO, *La “supplenza” della Corte costituzionale*, ora in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica 2008, 169 (ma già ID., *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1978, I, 1247).

⁴⁵ Questa rappresenta la conclusione a cui si giunge inevitabilmente quando le pretese genitoriali delle coppie *same-sex* vengono negate sulla base del bilanciamento con la tutela del nato con tecniche di PMA. Tale conclusione, infatti, non può significare altro se non che gli interessi dei minori si ritengono maggiormente tutelati all'interno di una famiglia eterosessuale o, peggio, messi a rischio all'interno di una famiglia omosessuale. Sul punto, si veda A. ASTONE, *Omosessualità e filiazione tra tentativi di sovranismo e oscillanti aperture*, cit., 1169 ss., secondo cui «la figura del genitore intenzionale che, insieme all'assoluta e fondamentale libertà di procreare, ha trovato consacrazione nella sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014, l'indifferenza della cornice giuridica del rapporto tra i genitori – dunque del matrimonio – rispetto allo *status* di figlio, da cui consegue che la diversità di sesso tra i genitori, rappresenterebbe un elemento di discriminazione nei confronti del figlio di una coppia di omosessuali, pur se già nato, pongono al centro del rapporto di filiazione l'idoneità dei genitori di assumere la responsabilità genitoriale, ossia la cura, l'educazione e, in ultima analisi, l'amore per i figli. Idoneità che le evidenze scientifiche e i dati dell'esperienza riconoscono in pieno ai genitori dello stesso sesso».

⁴⁶ Al riguardo, possono riprendersi le considerazioni sviluppate sulla sentenza n. 221 del 2019 da M. MANETTI, *La decostituzionalizzazione del paradigma eterosessuale nella genitorialità da PMA*, cit., 2614, secondo cui la Corte sembra «coniugare equilibratamente la conservazione del paradigma eterosessuale con la sua decostituzionalizzazione, legittimando nuovi sviluppi ma rilasciandone la configurazione al legislatore».

A parere di chi scrive, nella decisione in esame, il contemperamento tra queste due forze in gioco può comunque essere guardato con positività: forse la posizione giuridica delle coppie omosessuali non ne sarà uscita immediatamente rafforzata, ma non vi è dubbio che tale sentenza rappresenti una cauta apertura della Corte costituzionale al riconoscimento – da attuarsi rigorosamente in via legislativa – della omogenitorialità. Ciò che il Giudice delle leggi ha messo in luce, quale interprete principale della Costituzione, è che quest’ultima non impedisce di certo l’ingresso nell’ordinamento di soluzioni normative che consentano alla coppia omosessuale di perseguire la propria aspirazione alla genitorialità⁴⁷, dando vita ad un legame affettivo – quello con i figli – che altrimenti rimarrebbe una prerogativa ingiustamente riservata alle persone eterosessuali, nonostante l’evidente mancanza di correlazione tra orientamento sessuale e capacità genitoriale.

Il bilanciamento degli interessi coinvolti e la concreta configurazione delle modalità più opportune per disciplinare la fenomenologia considerata dovranno avvenire in sede legislativa. E questa conclusione non può che condividersi. Certo – come anticipato in chiusura del paragrafo precedente – la Corte avrebbe forse potuto invocare o sollecitare un intervento del legislatore, alla luce dell’evidente fermento che caratterizza, ogni giorno di più, il tema della genitorialità omosessuale, tra aperture sovranazionali e oscillazioni degli orientamenti giurisprudenziali, che non fanno altro che acuire il rischio di un trattamento irragionevolmente differenziato⁴⁸.

Anzi, è proprio questo il punto più insidioso: lasciare la fattispecie della omogenitorialità e tutte quelle che con essa si intrecciano prive di una copertura legislativa rischia di generare delle profonde lesioni nell’ambito dei legami affettivi che si affermano in via fattuale, a prescindere dalle determinazioni della legge, ove il più delle volte sono proprio i diritti dei minori coinvolti a rimanere sullo sfondo⁴⁹. Il problema, com’è evidente, si pone nel momento in cui, nonostante le preclusioni legislative, il minore si ritrovi a vivere e coltivare legami affettivi con genitori dello stesso sesso, che, a loro volta, devono essere posti nella condizione di poterlo adeguatamente tutelare dal punto di vista personale e materiale⁵⁰.

⁴⁷ Una tale apertura, più cauta di quella contenuta nella sentenza n. 230 del 2020, poteva già intravedersi nella sentenza n. 221 del 2019. Già in quella sede, infatti, la Corte costituzionale aveva affermato che, per quanto le disposizioni censurate non fossero eccedenti rispetto al margine di discrezionalità che il legislatore fruisce in tale materia, «quest’ultima [rimane] aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata»; così Corte cost., sentenza 18 giugno 2019, n. 221, punto n. 13.1 del *Considerato in diritto*.

⁴⁸ Cfr. G. CASABURI, *Le alterne vicende delle nuove forme di genitorialità nella giurisprudenza più recente*, in *Foro it.*, n. 1/2019, 2003 ss.

⁴⁹ Sul punto, cfr. A. BELLELLI, *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge – La filiazione nella coppia omosessuale*, cit., 1822 s. ss., secondo cui quella in esame rappresenta una delle materie ove si assiste «ad una rilevanza del fatto che condiziona il diritto». Anche in questo caso, infatti, deve distinguersi «tra diritto della coppia omosessuale alla genitorialità, attualmente non legislativamente previsto in Italia, e diritto del minore, effettivamente riconosciuto dai giudici, ad uno stato giuridico di figlio corrispondente ad una situazione di fatto creatasi all’interno di un nucleo familiare omogenitoriale fondato sugli affetti, sull’assistenza materiale e sulla cura del minore». Si veda, inoltre, L. GIACOMELLI, *Tutela dei minori e pragmatismo dei giudici: verso il riconoscimento della «nuove» forme di filiazione e genitorialità*, cit., 553, secondo cui «lo scarto che, a causa di un diritto scritto arretrato e lacunoso, è venuto a crearsi tra la realtà sociale concretamente vissuta dalle famiglie omogenitoriali e la loro totale o parziale inesistenza sul piano giuridico trasforma la loro quotidianità in una ripetuta esperienza di lesione di diritti fondamentali che riguardano tanto la vita materiale [...], quanto la vita intima e personale».

⁵⁰ Cfr. A.G. GRASSO, *Nascita in Italia e PMA da coppia di donne: la Cassazione nega la costituzione del rapporto filiale*, cit., 1041 ss.

Il caso sotteso alla sentenza n. 230 del 2020 rientra pienamente in questa cornice. Non a caso, il giudice che ha sollevato la questione ha prospettato una violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto questo profilo. Nell'ordinanza di rimessione si legge che, per quanto riguarda il nato, il rispetto del principio di eguaglianza «impone che egli non sia discriminato dalla legge (art. 3, primo comma, della Cost.), e dunque sotto-tutelato sul piano sia morale che materiale, in considerazione delle caratteristiche della relazione tra i genitori, ed in particolare se questa sia omosessuale»⁵¹.

Per superare anche questa censura di incostituzionalità, la Corte evidenzia che la giurisprudenza ha già preso in considerazione l'interesse in questione, ammettendo l'adozione c.d. non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore; quindi, l'orientamento sessuale della coppia non risulta incidere sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale. Tuttavia, la Corte ribadisce che «una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici sul rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarle attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore»⁵².

Sembrirebbe, quindi, che per il riconoscimento dell'omogenitorialità si dovrà nuovamente attendere un intervento del Parlamento; a tal riguardo, c'è un parallelismo che può far ben sperare.

Nel 2010, con la sentenza n. 138, la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del mancato riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel Codice civile. È stata in quella storica occasione che, per la prima volta nel nostro ordinamento, le coppie omosessuali sono state riconosciute come formazioni sociali riconducibili all'alveo protettivo dell'art. 2 Cost. Tale unione, infatti, è stata annoverata tra quelle forme di comunità idonee «a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, [...] cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri»⁵³. Nonostante tale importante enunciazione di principio, anche tale decisione – come la sentenza n. 230 del 2020 – si era conclusa con una dichiarazione di inammissibilità della questione per rispetto della discrezionalità del legislatore, a cui era riconosciuto il compito di individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le suddette unioni. Ma la breccia era stata aperta.

A circa sei anni di distanza, quelle considerazioni hanno portato all'adozione della legge n. 76 del 2016, che ha finalmente riconosciuto legislativamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso come formazioni sociali ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.

⁵¹ Tribunale ordinario di Venezia, Sez. seconda civ., ordinanza 3 aprile 2019, n. 108, par. 3.

⁵² Così Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020, n. 230, punto n. 9.1 del *Considerato in diritto*.

⁵³ Corte cost., sentenza 14 aprile 2010, n. 138, punto n. 8 del *Considerato in diritto*.

Chissà che anche il diritto alla genitorialità delle persone omosessuali non possa seguire il medesimo percorso verso il riconoscimento in sede legislativa, proprio partendo da una dichiarazione di inammissibilità della Corte costituzionale.

ABSTRACT

Nel saggio viene analizzata la sentenza n. 230 del 2020 della Corte costituzionale, con cui quest'ultima è tornata a pronunciarsi sul tema della genitorialità per le coppie dello stesso sesso. In tale occasione, è venuta in rilievo la disciplina che impedisce a due donne, unite civilmente, di essere indicate entrambe quali genitrici nell'atto di nascita del figlio nato da una delle due.

Tale decisione risulta di particolare interesse poiché consente di analizzare lo stato della giurisprudenza costituzionale su questioni che giungono all'attenzione della Corte con frequenza sempre maggiore. Infatti, per affrontare il tema più ampio della omogenitorialità, il Giudice delle leggi si è preliminarmente soffermato sull'accesso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso, sulla trascrizione in Italia di atti di nascita formati all'estero e sull'adozione "non legittimante" in favore del partner del genitore biologico del minore.

Nonostante l'esito non risolutivo, la pronuncia analizzata offre una cauta apertura nei confronti di istanze che cercano di trovare, nel diritto, quel riconoscimento che faticosamente stanno ottenendo all'interno della società civile.

The essay is focused on judgement no. 230/2020 of the Italian Constitutional Court, regarding the issue of same-sex couples parenthood. The matter concerned the discipline that prevents two women, civilly united, from both being indicated as parents in the birth certificate of the child.

This decision is of particular interest since it allows to analyze the state of constitutional jurisprudence on issues that come to the attention of the Court with increasing frequency. In fact, in order to address the broader issue of homogenitoriality, the Court preliminarily focused on access to medically assisted procreation for same-sex couples, on the transcription in Italy of birth certificates formed abroad and on the stepchild adoption.

Despite the unsolvable outcome, the analyzed decision offers a cautious opening towards instances that seek to find the legislative recognition that they are obtaining within civil society.

PAROLE CHIAVE: Omogenitorialità; coppie omosessuali; procreazione medicalmente assistita; atto di nascita; interesse del minore.

KEYWORDS: Homogenitoriality; same-sex couples; medical assisted procreation; birth certificate; interest of the child.